



UNIVERSITÀ DELLA  
VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA  
VALLÉE D'AOSTE

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA PER L'ACCORDO IN MATERIA DI  
VIDEOSORVEGLIANZA E RELATIVI CONTROLLI PRESSO LE SEDI  
DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

Il giorno \_\_\_\_\_ 2025, presso la sede dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, sita in Aosta, in strada Cappuccini 2A, si riunisce la delegazione trattante di parte pubblica di Ateneo per la contrattazione collettiva decentrata e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria al fine di raggiungere un accordo in materia di videosorveglianza e relativi controlli.

Sono presenti:

Per la delegazione trattante di parte pubblica dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, come da provvedimento del Direttore generale n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_

Lucia Ravagli Ceroni, Direttore generale

\_\_\_\_\_

Federica DE LUCA, Dirigente di Ateneo

\_\_\_\_\_

Nadir DUCRET, Dirigente di Ateneo

\_\_\_\_\_

Organizzazioni sindacali di categoria:

FP/CISL \_\_\_\_\_

FP/CGIL \_\_\_\_\_

SAVT \_\_\_\_\_

UIL \_\_\_\_\_

CONAPO \_\_\_\_\_

Di seguito chiamate "Parti"



UNIVERSITÀ DELLA  
VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA  
VALLÉE D'AOSTE

### **Premesso che**

l'Università, per le proprie peculiarità organizzative e in virtù della dislocazione territoriale e delle caratteristiche strutturali degli edifici in uso, nell'intento di voler garantire una maggiore attenzione alla tutela del patrimonio dell'Ateneo e al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, ha valutato l'opportunità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

Per garantire la conformità del trattamento di videosorveglianza ai requisiti di legge e agli standard di settore, l'Università della Valle d'Aosta si impegna a seguire le seguenti normative e/o codici di condotta:

1. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 - GDPR):
  - principi generali (artt. 5-6): liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione.
  - Obblighi relativi alla sicurezza del trattamento (art. 32) e alle valutazioni di impatto (art. 35).
  - Responsabilità del titolare e dei responsabili (artt. 24-28).
2. Codice della Privacy (D.lgs. n. 196/2003) e s.m.i.:
  - disposizioni nazionali di raccordo con il GDPR, in particolare in tema di videosorveglianza e trattamenti a rischio elevato.
3. Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 2010 sulla Videosorveglianza:
  - indicazioni specifiche sull'uso dei sistemi di videosorveglianza, comprese le misure di sicurezza, i tempi di conservazione e l'obbligo di informativa agli interessati.
  - Requisiti per l'installazione e l'accesso remoto da parte di terzi.
4. Linee guida n. 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB):
  - approfondimenti sull'uso proporzionato dei sistemi di videosorveglianza e sulle modalità di applicazione delle basi giuridiche (interesse legittimo, obblighi legali, consenso).

Tutto ciò premesso le parti ritengono opportuno sottoscrivere un accordo per la videosorveglianza all'interno delle sedi, così come di seguito declinato.

### **Articolo 1 - Durata**

1. Le disposizioni di cui al presente accordo si applicano dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione e fino a quanto non intervengano accordi successivi.



UNIVERSITÀ DELLA  
VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA  
VALLÉE D'AOSTE

## **Articolo 2 – Oggetto**

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, nel testo vigente, le parti concordano sull'installazione degli impianti di videosorveglianza presso le sedi di Ateneo al fine di garantire la sicurezza di luoghi di lavoro, dell'utenza, nonché la tutela del patrimonio dell'Università.

## **Articolo 3 – Scopo e Finalità**

1. Le Parti concordano che la videosorveglianza:
  - a) è utilizzata al solo scopo di garantire la sicurezza dei dipendenti, dei collaboratori e delle risorse dell'organizzazione nei luoghi di lavoro, fermo restando il rispetto dell'articolo 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) nonché al fine di garantire la sicurezza di studenti e studentesse e dei visitatori all'interno delle aree di pertinenza delle sedi universitarie;
  - b) viene effettuata dall'Ateneo secondo principi di correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi, come disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
  - c) è finalizzata a prevenire, tutelare, individuare e affrontare attività illecite a protezione della proprietà, violazioni della sicurezza, furto, vandalismo, o qualsiasi altra forma di comportamento inappropriato o dannoso;
  - d) è predisposta e installata solamente in aree specifiche dell'Ateneo che richiedono una maggiore sicurezza come, a titolo esemplificativo, ingressi, corridoi, uscite e aree di transito;
  - e) le videoregistrazioni non possono essere, in ogni caso, utilizzate per irrogare sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori né per il controllo dell'attività didattica o dell'attività lavorativa dei dipendenti.

## **Articolo 4 – Principi generali**

1. Le Parti concordano che il trattamento dei dati raccolti attraverso l'impianto di videosorveglianza avvenga sulla base dei principi di seguito riportati:
  - l'Ateneo si impegna a trattare i dati personali, raccolti tramite la videosorveglianza, in conformità alle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;
  - i sistemi di videosorveglianza installati riprendono persone identificabili nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza;
  - la raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e del personale, dei collaboratori, dell'utenza nonché della tutela del patrimonio dell'Ateneo;
  - l'Università provvede ad informare i dipendenti, i collaboratori, gli studenti e gli utenti dell'esistenza dell'impianto di videosorveglianza attraverso l'affissione di appositi cartelli



UNIVERSITÀ DELLA  
VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA  
VALLÉE D'AOSTE

- regolamentari visibili e comprensibili, indicando le finalità del trattamento, i diritti degli interessati e i contatti per richiedere ulteriori informazioni;
- l'Università rende, altresì, disponibili sul sito istituzionale di Ateneo e sulle bacheche agli ingressi delle sedi le informative scritte complete in materia di privacy;
  - l'Ateneo limita la raccolta, l'accesso, l'utilizzo, la conservazione e la divulgazione dei dati personali ottenuti tramite la videosorveglianza solo a persone autorizzate che abbiano una giustificazione legittima e che siano soggette a obblighi di riservatezza;
  - i dati personali raccolti tramite la videosorveglianza sono conservati per un periodo di tempo limitato a massimo 7 giorni, nel rispetto delle finalità di trattamento e in conformità con le disposizioni normative applicabili, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione da parte delle Autorità competenti;
  - il sistema, trascorso il periodo di conservazione delle immagini, è programmato in modo da operare la cancellazione automatica dei dati da ogni supporto, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati;
  - le apparecchiature di videosorveglianza, nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza, sono collocate presso le sedi di Ateneo, site in strada Cappuccini n. 2A e via Monte Vodice, in Aosta;
  - la mappa delle telecamere installate presso le sopracitate sedi dell'Università è agli atti presso l'Ufficio Patrimonio della Direzione generale di Ateneo e le organizzazioni sindacali sono abilitate a richiederne la visione;
  - l'Ateneo si impegna a dare preventiva informativa alle organizzazioni sindacali di tutte le modifiche al sistema in opera a partire dalla data odierna.

### **Articolo 5 – Diritti degli interessati**

1. Le parti concordano che, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, ai soggetti interessati dal Trattamento è garantito l'esercizio dei seguenti diritti qui sotto riportati:
  - a) **diritto di informazione:** l'interessato può chiedere quali dei suoi dati personali l'Ateneo sta effettivamente trattando;
  - b) **diritto di accesso:** l'interessato può accedere ai suoi dati personali oggetto del trattamento e può chiederne copia. Tale diritto di accesso deve essere esercitato mediante istanza scritta, rivolta dall'interessato, al Titolare del trattamento dei dati e deve essere esercitato entro i tempi previsti per la conservazione delle immagini;
  - c) **diritto alla rettifica:** l'interessato può rettificare i suoi dati personali in qualsiasi momento, richiedendo la correzione dei dati inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
  - d) **diritto alla cancellazione:** l'interessato può richiedere in qualsiasi momento di cancellare i suoi dati personali. Tuttavia, il diritto alla cancellazione non è un diritto assoluto; pertanto, in taluni casi (per esempio al fine di assolvere ad un obbligo di legge) la richiesta potrebbe essere legittimamente negata;



UNIVERSITÀ DELLA  
VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA  
VALLÉE D'AOSTE

- e) **diritto di opposizione:** l'interessato può opporsi ad un determinato trattamento dei suoi dati personali senza necessariamente richiederne la cancellazione. Dal momento dell'opposizione l'Ateneo smetterà di trattare i suoi dati. Tuttavia, nel caso in cui insorga una controversia, potrebbe esserci interesse nel sospendere un trattamento, pur mantenendo la disponibilità dei dati ai fini della risoluzione del contenzioso e dell'accertamento dei diritti in sede giudiziaria;
- f) **diritto di limitazione:** l'interessato può richiedere la limitazione al trattamento dei suoi dati personali. In caso di limitazione del trattamento, qualunque utilizzo dei suoi dati da parte dell'Azienda potrà avvenire solo con il consenso dell'interessato.

## Articolo 6 – Accesso e Conservazione delle RegISTRAZIONI

### 1. Le Parti concordano che:

- il controllo delle aree oggetto di videosorveglianza è limitato alle aree indicate nelle mappe; sono adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone;
- le registrazioni ottenute tramite la videosorveglianza saranno considerate dati sensibili, nello specifico “dati particolari” ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento EU 2016/679; saranno accessibili solo a personale autorizzato per legge o per finalità di sicurezza;
- l'Ateneo garantisce che possano accedere alle immagini solo i soggetti specificamente nominati quali Responsabili al Trattamento, come disposto dall'articolo 28 del GDPR e che le stesse non possano essere visionate da estranei. Dell'individuazione degli incaricati alla gestione e visione degli impianti di videosorveglianza è data formale e preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali;
- l'Ateneo ha già predisposto un piano di formazione adeguata a tutto il personale interno che ha accesso alle registrazioni della videosorveglianza, al fine di garantire che tali informazioni siano trattate in modo corretto e nel rispetto della privacy dei dipendenti, dei collaboratori, degli studenti e dei visitatori;
- il personale autorizzato avrà accesso alle registrazioni solo quando vi sia una ragionevole necessità o una giustificazione legittima correlata alla sicurezza o all'indagine di un incidente o di un comportamento sospetto;
- le registrazioni saranno conservate in un ambiente sicuro e saranno protette da accessi non autorizzati, manipolazioni o cancellazioni accidentali;
- le registrazioni saranno conservate per un periodo di tempo adeguato alle finalità del trattamento e in conformità con le disposizioni normative applicabili, come già specificato all'articolo 4, comma 1.



UNIVERSITÀ DELLA  
VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA  
VALLÉE D'AOSTE

### **Articolo 7 – Divieto di controllo a distanza dei lavoratori**

1. Per quanto non previsto in questo Accordo, le parti rinviando integralmente a tutte le prescrizioni dettate in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti di videosorveglianza sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all'articolo 4 della Legge n. 300/1970. Si rinvia, inoltre, al provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 08 aprile 2010, circa la corretta definizione del perimetro di applicazione dell'articolo soprarichiamato in materia di controllo a distanza dei lavoratori.

### **Articolo 8 - Revisione e Monitoraggio**

1. L'Ateneo si impegna a effettuare periodiche revisioni e valutazioni dell'efficacia dell'utilizzo della videosorveglianza, al fine di garantire la conformità alle norme sulla privacy, la necessità delle registrazioni e la sicurezza delle informazioni. Saranno adottate misure correttive tempestive in caso di violazioni della sicurezza o di comportamenti inappropriati relativi all'utilizzo della videosorveglianza.

### **Articolo 9 - Modifiche e recesso**

1. Eventuali modifiche o integrazioni a questo Accordo richiederanno il consenso reciproco tra le Parti.
2. Le modifiche all'Accordo saranno comunicate a tutti i dipendenti dell'Ateneo in modo trasparente e tempestivo.
3. In qualunque momento le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione inviata tramite Pec, dando un preavviso di 30 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto

La Delegazione di Parte pubblica

Lucia Ravagli Ceroni, Direttore generale

---

Federica DE LUCA, Dirigente di Ateneo

---

Nadir DUCRET, Dirigente di Ateneo

---



UNIVERSITÀ DELLA  
VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA  
VALLÉE D'AOSTE

### Le Organizzazioni Sindacali

1. CGIL/FP \_\_\_\_\_
2. CISL/FP \_\_\_\_\_
3. UIL/FPL \_\_\_\_\_
4. SAVT/FP \_\_\_\_\_
5. CONAPO \_\_\_\_\_